segue

Comune di Catenanuova

Libero Consorzio Comunale di Enna

P. I.VA. 80001380866

Prot. nr. 8569 del 03/08/2018

Oggetto: Ordinanza contingibile ed urgente ex art. 191 del D. Lgs. nr. 152/06 e ss. mm. ed ii. per garantire la continuità del servizio per lo spazzamento, la raccolta differenziata ed il conferimento in discarica dei rifiuti solidi urbani prodotti nel territorio comunale.
Affidamento servizio - PROROGA.

ORDINANZA nr. 30 del 03 agosto 2018

IL SINDACO

Richiamata la precedente Ordinanza Sindacale nr. 12 del 30.03.18, di cui se ne riconferma il contenuto;

Atteso che la "S.R.R. – EN – A.T.O. 6", con nota prot. nr. 104/2018 del 13.02.18, ha disposto la necessita di rivedere il "Piano di gestione dell'A.R.O. del Comune di Catenanuova" in una serie di imprescindibili condizioni, restando nell'attesa di ricevere il D.D.G. del D.R.A.R.;

Preso atto che è in corso l'istruttoria per la redazione del nuovo "Piano di gestione" per l'affidamento del servizio mediante pubblico incanto e che necessitano i necessari ed indispensabili tempi previsti dal D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Considerato che per la caratteristica igienica/sanitaria del servizio a salvaguardia della pubblica e privata incolumità è necessario assicurarne il proseguimento in quanto senza soluzione di continuità;

Ritenuto che l'art. 54, comma 2, del D.Lgs nr. 267/2000 (TUEL) attribuisce al Sindaco, quale Ufficiale di Governo, i poteri ad emettere provvedimenti contingibili e urgenti, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica, al fine di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini;

Visti:

- il decreto legislativo del 03 aprile 2006 nr. 152 "Norme in materia ambientale" e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare:
  - l'art. 198 che attribuisce ai Comuni le competenze in materia di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati;
  - l'art. 191 il quale stabilisce che "qualora si verifichino situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere il Presidente della Giunta Regionale, il Presidente della Provincia ovvero il Sindaco possono emettere, nell'ambito delle rispettive competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente ...";
- la Legge Regionale del 8 aprile 2010, nr. 9, inerente la "Gestione Integrata dei Rifiuti e la Bonifica dei siti inquinati" che ha disciplinato la gestione dei rifiuti nel territorio regionale nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 3 aprile 2006, nr. 152 e s.m.i., in attuazione delle direttive comunitarie in materia di rifiuti;
- la Legge Regionale del 9 gennaio 2013 nr. 3, modificando l'art. 5 della L.R. 8 aprile 2010 nr. 9, con l'introduzione del comma 2 ter, ha stabilito che i Comuni in forma singola o associata, secondo le modalità consentite dal D.Lgs. 18 agosto 2000 nr. 267 e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, possono procedere all'organizzazione ed alla gestione del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto rifiuti e della raccolta differenziata;
- l'art. 54, comma 4 del D. Lgs 18/8/2000, nr. 267, come novellato dall'art. 6 del D.L. 23 maggio 2008, nr. 92, convertito con modificazioni nella Legge 24 luglio 2008, nr. 125 "il Sindaco, quale ufficiale di Governo, adotta con atto motivato provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali

dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana ...";

- la comunicazione del Responsabile del Settore Tecnico Comunale, prot. nr. 8376 del 26.07.18;

Constatato che:

- sussistono i presupposti della contingibilità ed urgenza che integrano la necessità del presente provvedimento;
- occorre assicurare il servizio di raccolta, spazzamento, trasporto e conferimento dei rifiuti solidi urbani nel territorio comunale
- è urgente e necessario procedere al ricorso temporaneo di speciali forme di gestione dei rifiuti, quali quelle indicate dal summenzionato art. 191 del D.Lgs. 152/2006, al fine di garantire un adeguato livello di tutela della salute e dell'ambiente nell'ambito del territorio comunale;
- non si ravvisano ulteriori strumenti giuridici, né possibili adeguate soluzioni organizzative che consentano di far fronte all'eccezionale situazione venutasi a determinare;

O R D I N A

per i motivi esposti in premessa e che si richiamano ad ogni effetto di legge nel presente dispositivo, con i poteri di cui l'articolo 191 del D.Lgs. 3 aprile 2006 nr. 152 e s.m.i., sussistendo le condizioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente:

1. Prorogare l'affidamento del servizio della raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani nell'ambito territoriale di questo Comune, ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., alla ditta "Co.Ge.Si – s.r.l. – Servizi Ambientali", con sede a S. Giuseppe Jato (PA), per la durata di mesi 2 (due), avente decorrenza dal 04.08.18 a tutto il 03.10.18, eventualmente frazionabili in giorni lavorativi, qualora non ultimasse la mensilità, agli stessi patti e condizioni di cui alla precedente Ordinanza nr. 12 del 30.03.18, che qui si intende integralmente richiamata;
2. Demandare ai Responsabili dei Settore Tecnico e Finanziario, ciascuno per le proprie competenze, di porre in essere tutti gli atti gestionali e funzionali di cui al D. Lgs. nr. 267 del 18.08.2000 per la piena esecuzione della presente ordinanza;
3. Riservarsi di revocare la presente ordinanza, ove dovessero venir meno i presupposti che l'hanno determinata o si dovesse, ad insindacabile giudizio di questo Ente, riscontrare una mancata regolare esecuzione del servizio senza che ciò possa essere motivo di richiesta di risarcimento di alcun tipo per la ditta di cui al dispositivo nr. 1 (uno);

A V V E R T E

- è fatto obbligo di rispettare e far rispettare la presente ordinanza e qualora dal mancato rispetto della presente derivassero violazioni di natura ambientale, ai trasgressori saranno applicate le sanzioni previste dal D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i. nonché le conseguenti sanzioni penali.

D I S P O N E

- che alla presente ordinanza sia data la massima pubblicità e che venga pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune e nella sezione amministrazione trasparente;

- che la stessa sia trasmessa a mezzo pec:
  - alla ditta "Co.Ge.Si. – s.r.l. – Servizi Ambientali" con sede a San Giuseppe Jato (PA) in via Pergole, 3, P. IVA 06157270825;
  - alla società per la Regolamentazione del Servizio di Gestione Rifiuti (S.R.R.) Enna Provincia ATO n. 6;
  - alla Società A.T.O. – 6 EnnaEuno s.p.a. in liquidazione;
  - al Responsabile del Settore Tecnico del comune di Catenanuova;

- al Responsabile del Settore Economico/Finanziario del comune di Catenanuova;
- al Responsabile del Comando della Polizia Locale del comune di Catenanuova;

- che la stessa venga trasmessa per conoscenza ed a mezzo pec:
  - al Presidente del Consiglio dei Ministri;
  - al Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio;
  - alla Ministro della Salute;
  - al Presidente della Regione Siciliana;
  - all'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti;
  - a S.E. il Prefetto di Enna;
  - al Commissario Straordinario del Libero Consorzio Comunale di Enna,
  - all'Azienda Sanitaria Provinciale di Enna;
  - all'A.R.P.A. sede di Enna;
  - al Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica del Presidio di Catenanuova;
  - al Comando Stazione dei Carabinieri di Catenanuova.

A V V I S A

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, competente per territorio, entro il termine di 60 gg. dalla data di pubblicazione ovvero ricorso Straordinario al Presidente della Regione Siciliana nel termine di 120 gg.

Dalla Residenza Municipale lì, 03 AGO. 2018

Dott. Arch. Vito Antonio Palazzolo

Il Sindaco
(dott. Carmelo Scravaglieri)